

[REDACTED]

Raccomandata Assicurata
Spettabile
GMB - Finance Solutions
Via Gioacchino Rossini 50
Roma 00198

Milano, 17.10.2017
Rif.: VT/mg

Oggetto: contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione di quote degli emolumenti n. [REDACTED] a nome [REDACTED]

Facciamo seguito alla comunicazione del 26.09 u.s. e, nel merito del finanziamento in oggetto del 15.09.2009, anticipatamente estinto il 03.02.2014, segnaliamo che in occasione dell'elaborazione del conteggio di anticipata estinzione del finanziamento, [REDACTED] a proceduto, conformemente a quanto contrattualmente pattuito, ad un'equa riduzione del costo complessivo del debito, provvedendo a stornare - oltre agli interessi nominali sulle rate a scadere - anche una quota parte delle "commissioni finanziarie", pari ad € 1.012,44.

Pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, rimborsiamo € 652,20, quantificati secondo il criterio di calcolo "pro-rata temporis", quale ulteriore ristoro delle "commissioni finanziarie" già stornate in sede di elaborazione del conteggio di anticipata estinzione.

Per quanto concerne la pretesa di rimborso delle commissioni intermediario incaricato, segnaliamo che le commissioni relative all'intervento del mediatore/agente (in generale, all'intermediario del credito) costituiscono un esborso non collegabile alla durata del piano di ammortamento del finanziamento, bensì un compenso interamente ed immediatamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto medesimo e, pertanto, non suscettibile di rimborso.

Ciononostante, senza riconoscimento alcuno e sebbene non contrattualmente pattuito, la scrivente provvederà a rimborsare quota parte delle provvigioni, sempre secondo il criterio del "pro-rata temporis", per € 948,60.

Relativamente alla richiesta di rimborso del premio assicurativo pagato e non goduto, ricordiamo che la regolamentazione di settore applicabile alle polizze emesse da [REDACTED] in relazione ai finanziamenti quale quello sottoscritto, nonché norma specifica di rango primario, prevedono l'onere in capo alla compagnia assicurativa di rifondere al mutuatario, che esercita la facoltà di estinzione anticipata, il rimborso della quota parte di premio non goduto.

Rileviamo, in ogni caso, che l'asserito diritto al rimborso del rateo di premio a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, laddove esistente, sarebbe oggi comunque prescritto ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, essendo ormai trascorsi più di 2 anni dalla data di estinzione del finanziamento.

[REDACTED]

[REDACTED]

Provvediamo, in ogni caso, a rimborsare € 295,96 a titolo di premio non goduto, sempre secondo il criterio del "pro-rata temporis".

Stante quanto indicato, non ravvisiamo più alcuna motivazione a fondamento della richiesta risarcitoria formulata, atteso che la scrivente, nella quantificazione del debito residuo in relazione al contratto in parola, ha correttamente operato applicando le condizioni contrattuali negoziate e, quindi, debitamente accettate con la sottoscrizione del contratto in parola, provvedendo altresì a ridurre ulteriormente il costo totale del credito, tanto in sede di conteggio di anticipata estinzione quanto con le somme qui offerte, per complessivi € 1.896,76.

Per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese fisse, riferendosi alla fase istruttoria del contratto (in quanto tale non rimborsabile), essendo state propedeutiche al perfezionamento dello stesso e non avendo ulteriore prosecuzione temporale successivamente a quel momento, devono ritenersi irripetibili.

Trattandosi, pertanto, di spese che vengono sostenute nella fase precontrattuale e nel processo di istruttoria, che occorrono per remunerare tutte quelle attività che conducono al perfezionamento del contratto, per tale ragione, devono ritenersi irripetibili, conformemente a quanto indicato da Banca d'Italia in materia di cessione del quinto.

Laddove ne sussistano i presupposti e prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il cliente ha la possibilità di adire, anche personalmente, senza l'ausilio di alcun professionista incaricato, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), oppure di far ricorso alla Conciliazione Paritetica, nonché di rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Per sapere come rivolgersi all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o all'intermediario, per far ricorso alla Conciliazione Paritetica è possibile consultare il sito www.futuro.it, per rivolgersi all'IVASS è possibile consultare il sito www.ivass.it".

Cordiali saluti.

[REDACTED]

All.: assegno di rimborso.

E-mail: [REDACTED]

[REDACTED]